

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
190/2014/R/GAS**

**MODALITA' PER IL RIMBORSO AI GESTORI USCENTI DEGLI IMPORTI  
EQUIVALENTI AL CORRISPETTIVO *UNA TANTUM* PER LA COPERTURA DEGLI  
ONERI DI GARA**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas naturale*

*24 aprile 2014*

### **Premessa**

*Il presente documento si inquadra nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli ulteriori adempimenti previsti in materia di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, avviato con la deliberazione dell'Autorità 6 marzo 2014, 93/2014/R/GAS.*

*Il presente documento illustra gli orientamenti dell'Autorità per la definizione delle modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi equivalenti al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, anticipati alle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica ([unitaDIG@autorita.energia.it](mailto:unitaDIG@autorita.energia.it)) entro il 27 maggio 2014. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**

**Direzione Infrastrutture**

**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**

**e-mail: [unitaDIG@autorita.energia.it](mailto:unitaDIG@autorita.energia.it)**

**sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## INDICE

<b>1</b>	<b>Oggetto e ambito della consultazione .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Obiettivi specifici.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Quadro normativo.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Modalità di rimborso al gestore uscente delle somme relative agli oneri di gara anticipate alla stazione appaltante.....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Rimborso al gestore entrante degli importi riconosciuti al gestore uscente.....</b>	<b>7</b>

## 1 Oggetto e ambito della consultazione

- 1.1 Con la deliberazione 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
- 1.2 Con la deliberazione 16 gennaio 2014, 5/2014/R/COM l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come eventualmente modificato dalla relativa legge di conversione, per quanto di competenza dell'Autorità.
- 1.3 Con la deliberazione 6 marzo 2014, 93/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 93/2014/R/GAS) l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi delle disposizioni previste in materia di affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, integrativi rispetto a quelli adottati nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/GAS.
- 1.4 Il presente documento illustra gli orientamenti dell'Autorità per la definizione delle modalità di rimborso ai gestori uscenti degli importi equivalenti al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, anticipati alle stazioni appaltanti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge n. 145/13).

## 2 Obiettivi specifici

- 2.1 Gli obiettivi specifici del presente documento per la consultazione sono definiti in coerenza con gli obiettivi strategici fissati dall'Autorità nel Piano strategico triennale 2012-2014, approvato con la deliberazione 26 luglio 2012, 308/2012/A, in particolare con l'obiettivo di favorire un'organizzazione efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale.
- 2.2 Nel dettaglio, ai fini del presente documento sono rilevanti i seguenti obiettivi specifici:
  - promuovere la tutela degli interessi degli utenti;
  - promuovere la concorrenza;
  - facilitare la transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio definito in base alle disposizioni dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - considerare le esigenze di equilibrio economico – finanziario delle imprese esercenti il servizio.

### 3 Quadro normativo

- 3.1 Con il decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto n. 226/11) è stato emanato il *Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*. Tale regolamento definisce gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all'ambito per l'emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, includenti i criteri di valutazione dell'offerta, a cui la stazione appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomale e gli oneri, *una tantum* e annuali, che il gestore deve riconoscere agli Enti locali.
- 3.2 In particolare, l'articolo 8, comma 1, del decreto n. 226/11 prevede che il gestore aggiudicatario della gara corrisponda alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11 del decreto. Il medesimo comma prevede poi che l'Autorità stabilisca i criteri per la definizione del corrispettivo.
- 3.3 Secondo quanto indicato nell'Allegato 2 del decreto n. 226/11, recante il Bando di gara tipo, al punto 18, che disciplina gli oneri generali di gara, l'impresa aggiudicataria versa l'importo a copertura degli oneri di gara all'atto della stipula del contratto di servizio.
- 3.4 Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministero dello sviluppo economico con decreto 5 febbraio 2013 ha approvato lo schema di contratto di servizio tipo relativo all'attività di distribuzione di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 514/2012/R/GAS.
- 3.5 Secondo lo schema di contratto di servizio tipo, il versamento alla Stazione Appaltante del corrispettivo per la copertura degli oneri di gara costituisce una prerequisite per la stipula del medesimo contratto, di cui è data evidenza in modo esplicito alla lettera n) delle premesse dello schema.
- 3.6 L'Autorità ha stabilito i criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* con la propria deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2012/R/GAS). Disposizioni integrative in materia di corrispettivo *una tantum* sono poi contenute nella deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 230/2013/R/GAS.
- 3.7 L'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge n. 145/13 prevede che *“al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed è rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.”*

## 4 Modalità di rimborso al gestore uscente delle somme relative agli oneri di gara anticipate alla stazione appaltante

4.1 Secondo le disposizioni vigenti, come richiamate nel capitolo 3, si identificano i seguenti flussi finanziari:

- al tempo  $t_0$ , prossimo al momento in cui la stazione appaltante avvia le sue attività, un versamento da parte del gestore uscente alla stazione appaltante del corrispettivo di gara, a titolo di anticipazione;
- al tempo  $t_1$ , prossimo alla stipula del contratto di servizio, un versamento da parte del gestore entrante al gestore uscente a titolo di rimborso, comprensivo di interessi, della somma anticipata dal medesimo gestore uscente alla stazione appaltante.

4.2 Il compito affidato dal decreto-legge n.145/13 all'Autorità si sostanzia nella identificazione delle modalità di determinazione degli interessi che il gestore entrante deve riconoscere al gestore uscente.

4.3 L'Autorità ritiene che vada adottato il regime finanziario dell'interesse semplice. Secondo tale regime gli interessi sono calcolati secondo la seguente formula:

$$I = \frac{C \cdot r \cdot (t_1 - t_0)}{gg \cdot 100}$$

dove:

- $C$  è l'ammontare che è stato anticipato dal gestore uscente alla stazione appaltante al tempo  $t_0$ ;
- $r$  è il tasso di interesse;
- $(t_1 - t_0)$  è il tempo, espresso in giorni calcolati secondo l'anno civile che intercorre tra il momento ( $t_0$ ), in cui il gestore uscente versa l'anticipo alla stazione appaltante e il momento ( $t_1$ ), in cui il gestore entrante rimborsa al gestore uscente l'ammontare anticipato alla stazione appaltante;
- $gg$  è il numero di giorni dell'anno civile (365 o 366 se l'anno è bisestile).

4.4 Per la fissazione del tasso di interesse l'Autorità ritiene opportuno fare riferimento al livello del costo del debito, come espresso dall'elemento  $K_d$  della formula di calcolo del WACC, che per il primo biennio (2014-2015) del quarto periodo regolatorio relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas, assume valore pari a 4,86% e successivamente verrà aggiornato per gli anni successivi a seguito dell'adeguamento biennale del tasso di rendimento delle attività prive di rischio, sulla base di quanto stabilito dai commi 10.2 e 10.3 della RTDG 2014-2019<sup>1</sup>.

4.5 Tale scelta riflette, in primo luogo, l'esigenza di evitare che, come nel caso di riconoscimento di un tasso di interesse pari al WACC, le imprese distributrici possano conseguire *extra-profitti* nel mero adempimento di una disposizione di legge. L'Autorità ha ragione di ritenere che per finanziare gli anticipi alle stazioni appaltanti, difficilmente le imprese distributrici debbano ricorrere ad aumenti di capitale.

---

<sup>1</sup> Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS.

- 4.6 Peraltro non appare opportuno procedere a riconoscimenti basati sui costi effettivamente sostenuti, sia in quanto eccessivamente onerosi sul piano amministrativo, sia in quanto non favorirebbero l'efficienza nelle politiche di finanziamento.
- 4.7 In questo contesto si ritiene inoltre che le anticipazioni alle stazioni appaltanti non comportino alterazioni sostanziali della struttura di finanziamento delle imprese, tenuto anche conto dell'incidenza, nel complesso limitata dell'ammontare di tali anticipazioni rispetto al livello del capitale investito. Di conseguenza non appare necessario prevedere, ancorché le imprese distributrici debbano ricorrere a finanziamenti incrementali, maggiorazioni dello *spread* rispetto al tasso *risk free* riconosciuto nella regolazione tariffaria del quarto periodo regolatorio per la remunerazione del capitale di debito, pari a 45 punti base.

#### ***Spunti per la consultazione***

- S1.** Osservazioni sulle modalità di determinazione degli interessi da riconoscere al gestore uscente.
- S2.** Osservazioni sulla scelta relativa al tasso di interesse.
- S3.** Osservazioni sull'orientamento a non riconoscere uno *spread* superiore rispetto a quello utilizzato per determinare il livello di remunerazione del capitale di debito per il quarto periodo regolatorio.

## **5 Rimborso al gestore entrante degli importi riconosciuti al gestore uscente**

- 5.1 Secondo quanto previsto con la deliberazione 407/2012/R/GAS, l'Autorità provvede a riconoscere in tariffa l'ammontare riconosciuto alla stazione appaltante per la copertura dei costi di gara (c.d. corrispettivo *una tantum*).
- 5.2 Nella parte motivazionale della deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS l'Autorità ha stabilito che nella definizione delle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara si tenga conto dell'esigenza di certezza dei flussi tariffari per i soggetti che partecipano alla gara.
- 5.3 Nel documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 53/2014/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara siano riconosciuti per la durata del periodo di concessione, come quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto.
- 5.4 Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge n. 145/13, l'Autorità ritiene necessario integrare le disposizioni contenute nella deliberazione 407/2012/R/GAS, prevedendo che al gestore entrante sia riconosciuta anche la copertura degli interessi pagati al gestore uscente in relazione agli importi anticipati al gestore entrante.

*Spunti per la consultazione*

- S4.** Osservazioni sull'ipotesi di riconoscimento in tariffa degli importi erogati dal gestore entrante al gestore uscente a titolo di riconoscimento degli interessi sugli ammontari anticipati alla stazione appaltante.